

## PROFESSIONISTI

---

### **Consulenza in materia di privacy anche per gli iscritti all'Albo**

di Lucia Recchioni

Il **CNDCEC** e la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** hanno pubblicato, lo scorso **27 aprile**, un **documento** finalizzato a fornire alcune precisazioni in materia di **protezione dei dati personali** alla luce del nuovo [Regolamento UE 2016/679](#), allegato al quale è riportata una **check list di base per gli studi professionali**.

Il documento, tra l'altro, si concentra anche sulle **nuove opportunità professionali** che la **disciplina privacy** potrebbe offrire agli iscritti all'**Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

D'altra parte la **privacy** rientra già tra le materie oggetto della **formazione continua** dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e sono molti i **professionisti** che da anni prestano la loro **consulenza** in questo ambito.

Pertanto, in considerazione del fatto che, ad oggi, non sono previsti **specifici requisiti professionali** o **obblighi formativi** può ritenersi che i professionisti possano non solo fornire la loro **consulenza** in materia di privacy, come già avviene, ma anche assumere l'incarico di **Data Protection Officer** (DPO) ai sensi dell'[articolo 37 Regolamento UE 2016/679](#).

Più precisamente, quest'ultima disposizione di legge prevede che *"Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle **qualità professionali**, in particolare della **conoscenza specialistica** della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della **capacità** di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. Il **responsabile della protezione dei dati** può essere un **dipendente** del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un **contratto di servizi**".*

Sul punto, ovviamente, sarà necessario attendere l'emanazione dei previsti **decreti delegati** nonché l'elaborazione degli **ulteriori chiarimenti** da parte del **Garante**, ma, ad oggi, come chiarito nel richiamato documento del **CNDCEC** *"si ritiene che l'iscritto all'Albo possa proseguire la propria **attività di consulenza** in materia di privacy e, in forza delle specifiche **competenze maturate**, ricoprire, in questa fase di iniziale applicazione del **GDPR**, l'**incarico di DPO** per società ed enti."*

Sicuramente, però, non può dimenticarsi che, ai sensi dell'[articolo 38 Regolamento UE 2016/679](#), sebbene il **DPO** possa svolgere anche **altri compiti e funzioni**, è specifico compito del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento verificare *"che tali compiti e funzioni non diano adito a un **conflitto di interessi**".*

Tutto ciò premesso, il documento si concentra quindi su alcuni particolari **chiarimenti** in materia di **privacy** riguardanti l'**organizzazione pratica** dello **studio professionale**, che di seguito brevemente si **riassumono**:

1. **non è necessario** eliminare il **nome** dei clienti dalla copertina dei fascicoli cartacei ed utilizzare esclusivamente numeri identificativi (**Garante privacy, parere 03.06.2004**);
2. nel rispetto del **principio di limitazione della conservazione dei dati (articolo 5 Regolamento UE 2016/679)** il professionista dovrebbe **conservare** i documenti per un **tempo non eccedente quello strettamente necessario** per raggiungere le **finalità** per cui i dati sono trattati. Si ritiene che il miglior modo per individuare il **periodo di conservazione** consista nel far riferimento alla **disciplina di settore applicabile** (disciplina civilistica in materia di scritture contabili, disciplina fiscale e disciplina antiriciclaggio), indicando quindi un **periodo di dieci anni**. Il **periodo di conservazione**, così individuato, deve essere inserito nel **contratto con il cliente**, eventualmente prevedendo uno **specifico compenso** per il professionista; alternativamente, può essere prevista la **restituzione dei documenti** a determinate scadenze;
3. la **nomina del DPO non è obbligatoria** per i **liberi professionisti** operanti in forma individuale, sebbene tale nomina sia comunque **raccomandata**. Il CNDCEC, nel suo documento, suggerisce di *"indicare per ciascuno studio professionale almeno un **Referente GDPR**" al quale fare riferimento"*;
4. si consiglia l'adozione del **registro dei trattamenti** da parte degli studi professionali, sebbene **non obbligatoria**;
5. sempre ai fini della **corretta predisposizione della documentazione**, il CNDCEC richiama infine l'attenzione dei professionisti:
  - sull'opportunità di **adeguare l'informativa ai clienti** (che potrebbe essere **incompleta** alla luce delle novità introdotte),
  - sulla necessità di **chiedere il consenso** dell'interessato al trattamento di particolari **categorie di dati** come quelli desumibili dalla documentazione delle **spese mediche** prodotta ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito,
  - sulla necessità di fornire l'**autorizzazione scritta** ai **collaboratori** di studio e tirocinanti ad **effettuare il trattamento** dei dati personali degli interessi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

## IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >